

**Contratto tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
e la Comunità Terapeutica Assistita Sant'Antonio**

L'anno duemilaventuno il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE,
in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
con sede in Viale Diaz, n. 7/9

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di ENNA Codice Fiscale /Partita
Iva n.01151150867 rappresentata dal Direttore Generale Dott.
Iudica Francesco nato a Caltagirone il 26/01/1957 (cod.fisc.
DCIFNC57A26B428U) munito dei necessari poteri come da Decreto
di nomina n. 189/serv.1/S.G. del 04/04/2019 e domiciliato, ai fini
del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

la Comunità Terapeutica Assistita "S. Antonio" con sede in Piazza
Armerina (Prov. di Enna CAP: 94015) alla Contrada San Marco snc,
codice struttura (879000), codice fiscale e partita Iva n.
03492330877;

Rappresentata

dal Signor sig. Lirosi Francesco nato a Caltagirone il 24/12/1965
Codice Fiscale LRSFNC65T24B428G domiciliato per la carica presso
la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n.
445/2000 e s.m.i., accreditata con il Decreto Assessoriale n.
1033/2016 del 08 giugno 2016 e con una capacità di n. 20 (venti)
posti letto,

dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale
del soggetto contraente, come attestato dalla seguente



documentazione allegata al presente atto:

- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza;
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di procedimenti è stato avviato ai suoi danni.
- c) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;
- d) di essere in regola con la normativa di antinfortunistica impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

PER

regolare i volumi e le tipologie della prestazione di assistenza conformità al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 431 del 30 giugno 2021, pubblicato sulla G.U.R.S. n. del 16/07/2021, con il quale sono stati fissati i limiti massimi spesa per le prestazioni erogabili dalle Comunità Terapeutiche Assistite per il triennio 2021-2023

PREMESSO

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione Regionale e dagli atti connessi c/o consequenziali, è dato dalla metodologia di fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che il presidente della Regione con Decreto n. 438 del 18 marzo 2021 ha approvato il "*il programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e d'innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2019-2021*" (POCS);
- che il presente contratto viene stipulato tra la struttura proprietaria (C.T.A. S. Antonio con sede alla contrada San Marco del Comune



Piazza Armerina d'ora in poi "C.T.A.") e l'Azienda Sanitaria Provinciale nel cui territorio è ubicata la sede operativa della C.T.A. che fa parte integrante della rete di strutture del D.S.M - Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Enna;

- che la suddetta struttura (C.T.A.) esplica funzioni terapeutico - riabilitative intensive ed estensive, per soggetti affetti da patologia psichiatrica, per il trattamento di acuzie o di emergenza, per le quali non risulta utile il ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati e/o esplica funzioni socio - riabilitative residenziali psichiatriche, (solo per le strutture di cui al capo L del D.A. del 31 gennaio 1997);

- che il contratto viene stipulato, per il triennio 2021-2023, per n. 20 (venti) posti, disponibili per soggetti preliminarmente presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.P di appartenenza per trattamenti terapeutico - riabilitative intensive ed estensive c/o n. 20 posti letto per assistenza socio-riabilitativa residenziale psichiatrica (solo per le strutture di cui al capo L del D.A. del 31 gennaio 1997);

- che la struttura (C.T.A.) accetta di essere sottoposta alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte dell'A.S.P. nel cui territorio la C.T.A è ubicata;


- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dal alla data della sua sottoscrizione del presente contratto.

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Assessoriale del 31 gennaio 1997 (G.U.R.S 24/5/1997, n.26) *Approvazione del Progetto regionale: "Tutela de/la salute*



mentale" di cui alla lettera L dell'allegato sono individuate le strutture private ad indirizzo riabilitativo psichiatrico (C.T.A.) in cui sarà effettuata l'attività socio-riabilitativa;

- il Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 che approva le linee guida per l'attuazione del piano socio - sanitario;

- la Legge Regionale 14 aprile 2009, n.5 recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

- il Decreto Dirigenziale 24 settembre 2009 di recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale";

- il Decreto Assessoriale 27 aprile 2012 con cui è stato approvato il Piano Strategico per la Salute Mentale;


- il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. Atti n. 209 del 19 dicembre 2019, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

- l'Accordo Rep. Atti n.116/C.U. del 17 ottobre 2013 relativo al documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche":

- il Decreto Assessoriale n 1 del 7 gennaio 2014 concernente il recepimento dell'Accordo Rep. Atti n.116/C.U. del 17 ottobre 2013 e l'approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico - riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;

- il Decreto Assessoriale n.239 del 24 febbraio 2014 che ha fissato le rette per le Comunità Terapeutiche Assistite per i programmi Terapeutico - riabilitativo a carattere intensivo ed estensivo per adulti;

- il Decreto Assessoriale n.320 del 5 marzo 2014 con il quale è stata regolamentata l'attività socio-riabilitativa da attuarsi nelle strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del Decreto Assessoriale



31 gennaio 1997 ed è stata altresì definita la relativa valorizzazione delle prestazioni;

- il Decreto Assessoriale n. 1449 del 15 settembre 2014 con il quale è stata definita la retta giornaliera che le Aziende Sanitarie Provinciali corrisponderanno alla C.T.A. ex "Villa Stagno" di Palermo;

- il Decreto Assessoriale n. 438 del con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali per gli anni 2021/2023 per le Comunità Terapeutiche Assistite per i programmi Terapeutico - riabilitativo a carattere intensivo ed estensivo per i soggetti adulti nonché per le strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del Decreto Assessoriale del 31/01/1997;

- che con nota prot. n. 101914 in data 18-10-2021 è stata inoltrata richiesta di informazioni alla Prefettura di e che ad oggi il relativo certificato antimafia non è stato rilasciato;

- che, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, come novellato dal D.Lgs. n. 218/2012, decorosi trenta giorni dalla presentazione della richiesta del provvedimento alla banca dati (già Prefettura), l'Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza di informazioni antimafia, riservandosi di recedere dal contratto medesimo nel caso in cui le cause di divieto siano state accertate successivamente alla stipula dello stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite;

- che sono stati forniti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutte le operazioni relative al servizio, nonché il nominativo ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operarvi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 13.08.2010 n. 136 e della L.R. n. 15/2008;

- Il Decreto Dirigenziale dell'Assessorato della Salute n. 1156/2016 del 23/06/2016 con il quale la struttura contraente risulta regolarmente accreditata con il S.S.R.;

- la delibera n. 1424 del 05/10/2021 avente ad oggetto "Decreto



Assessorato alla Salute del 30/06/2021 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 16/07/2021 - Contrattualizzazione rapporto con la CTA S. ANTONIO con sede in Contrada San Marco del Comune di Piazza Armerina per il trattamento riabilitativo destinato a soggetti affetti da disabilità psichiatrica avente decorrenza dal 01/01/2021 al 31/1/2023.”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto s'intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 431 del 30 giugno 2021, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 16/07/2021 dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ASP di Enna si avvale delle prestazioni terapeutico - riabilitative intensive ed estensive e/o socio-riabilitative che vengono erogate, in regime residenziale, della struttura Comunità Terapeutica Assistita S. Antonio con sede in Piazza Armerina alla contrada San Marco snc per soggetti affetti da patologia di esclusiva competenza psichiatrica - modulo 20 posti letto-, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulta utile il ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati, ai sensi del Decreto Assessoriale n.001 del 7 gennaio 2014 e delle funzioni socio - riabilitative residenziali psichiatriche (solo per le strutture di cui al capo L del D.A. del 31 gennaio 1997);

Art.3

MODALITÀ' di AMMISSIONE



L'ammissione del soggetto nella comunità terapeutica assistita (C.T.A.) avviene sulla base della impegnativa del Dipartimento di Salute Mentale (D. S. M.) della A.S.P. di residenza del paziente, in attuazione del programma terapeutico personalizzato, elaborato dal DSM di residenza del paziente, previo consenso informato del soggetto e/o della famiglia, in conformità della normativa vigente in materia.

Entro 5 (cinque) giorni la struttura (C.T.A.) dà comunicazione dell'avvenuto ricovero e presa in carico al DSM che ha disposto il ricovero.

Analogamente per gli inserimenti in C.T.A. disposti dall'Autorità Giudiziaria il DSM competente per territorio è tenuto a convalidare e/o rifiutare il ricovero entro e non oltre 3 (tre) giorni successivi all'ingresso del paziente in struttura, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alla C.T.A. ospitante.

Art.4

PROGRAMMA D'INTERVENTO


La Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) per ciascun paziente dovrà procedere alla stesura del programma terapeutico di struttura in aderenza a quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.001 del 7 gennaio 2014 in ordine ai contenuti dei programmi terapeutico - riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;

Il piano di intervento dovrà prevedere il coinvolgimento dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio.

Art.5

DURATA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI

In ottemperanza al D.A. del 27.04.2012 (Piano strategico salute mentale) e al D.A. N. 1 del 7 gennaio 2014 concernente "Approvazione dei contenuti dei programmi terapeutici riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche" si dà atto che la durata



della permanenza nella struttura dei soggetti psichiatrici per trattamenti terapeutici riabilitativi intensivi ed estensivi, non potrà superare il limite temporale di 72 mesi, di cui massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo di 48 mesi per il programma terapeutico riabilitativo estensivo.

L'unica eccezione ai suddetti limiti temporali è relativa ai ricoveri già disposti dall'autorità Giudiziaria, nell'ipotesi che a fronte di soluzioni assistenziali alternative prospettate dal DSM, la magistratura dovesse eventualmente disporre la prosecuzione del trattamento oltre il limite temporale dei 72 mesi.

Art.6

PROSECUZIONE DEL TRATTAMENTO

Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del periodo di trattamento stabilito, la C.T.A. (Comunità Terapeutica Riabilitativa) comunicherà al DSM (Dipartimento Salute Mentale) i risultati conseguiti, con particolare riferimento allo stato socio-relazionale dell'assistito e al livello della riabilitazione raggiunto.


Qualora se ne riavvisi la necessità, in relazione ai risultati conseguiti l'A.S.P. tramite il DSM- potrà richiedere espressamente la prosecuzione del trattamento in coerenza alle previsioni di cui al sopra richiamato Decreto Assessoriale n. 001 del 7 gennaio 2014.

Art.7

ACCERTAMENTI E VERIFICHE

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) provvede ad assicurare all'assistito anche l'alloggio e il vitto, in base ad una idonea tabella dietetica approvata dall'A.S.P., nonché ad assicurare la normale cura e vigilanza della persona.

L' A.S.P. -tramite il DSM- potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque semestralmente, accertamenti e verifiche in ordine all'attuazione del piano trattamentale della C.T.A., che dichiara di



accettare il sistema di indicatori di efficacia ed efficienza definiti dal DSM.

Su richiesta del DSM inviante e comunque con cadenza trimestrale, la C.T.A. dovrà comunicare i risultati conseguiti per ciascun paziente in trattamento, con particolare riferimento allo stato socio-relazionale dell'assistito e al livello di riabilitazione raggiunto.

Eventuali proroghe del trattamento verranno disposte dal DSM inviante nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

L' A.S.P., tramite il DSM potrà disporre in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche relative all'attuazione dei progetti terapeutici ed alle prestazioni erogate dall'Ente.

L'A.S.P. esercita la vigilanza sulla sede operativa dell'Ente sul rispetto le normative vigenti in materia.

Art.8

REINSERIMENTO DEL SOGGETTO

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) deve garantire, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità individuali dei soggetti, l'accesso all'iscrizione scolastica, all'orientamento e alla qualificazione professionale dell'assistito, secondo le normative nazionali e regionali che mirano al possibile inserimento nell'attività lavorativa, anche in forma cooperativa, in aderenza a quanto disposto in merito dal DSM inviante.

Art.9

DIMISSIONE - ASSENZE

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) deve notificare la dimissione del soggetto entro 3 (tre) giorni al DSM inviante, ed a quella competente per territorio, se diverso dal primo. Analogamente dovrà essere fatto in caso di ricovero ospedaliero, di rientro temporaneo in famiglia e/o di assenza in genere.

Per brevi periodi di assenza motivati e, preventivamente concordati



col DSM, complessivamente non superiori a trenta giorni nell'anno la C.T.A. riceverà in pagamento per ciascun paziente il 50% della retta giornaliera per tipologia di trattamento.

Per periodi di assenza superiori ai 30 giorni nell'anno solare non è dovuta nessuna remunerazione giornaliera.

Per assenze dovute a ricoveri ospedalieri presso strutture del SSR la C.T.A. non potrà richiedere alcun pagamento e tali assenze non saranno computabili con le assenze pianificate e/o programmate ai fini riabilitativi e del rientro in famiglia.

Le giornate di assenza dell'ospite devono essere comunicate anticipatamente al DSM dove insiste la C.T.A..

Art.10

RETTA GIORNALIERA

L' A.S.P. corrisponderà alla C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) per ogni giorno di effettiva presenza dell'assistito, una retta giornaliera in attuazione del Programma terapeutico-riabilitativo a carattere intensivo e/o a carattere estensivo, ovvero una retta giornaliera in attuazione del programma socio-riabilitativo, secondo le rette in atto vigenti.



Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, opportunamente documentata e riferita a periodi mensili.

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) non potrà richiedere alcuna forma di pagamento all'assistito e alla famiglia.

Art. 11

INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.A n. 463 del 17 aprile 2013, dovranno essere contestate per iscritto dall'A.S.P., indicando contestualmente i termini temporali per l'adeguamento, trascorso i quali l' A.S.P. avrà facoltà di



sospendere il contratto e di procedere alla risoluzione per inadempimento.

Art. 12

RINUNCIA

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Comunità Terapeutica Assistita (CTA) accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa 2021 -2023, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, la suddetta comunità terapeutica assistita (CTA) rinuncia alle azione/impugnazione già intraprese avverso i predetti provvedimento ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie sarà competente il Foro esclusivo del luogo dove ha sede la A.S.P. territoriale competente

Art.14

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata triennale a far data dal 01/01/2021.

Art. 15

VALIDITÀ' CONTRATTO

La validità del presente contratto è subordinato al mantenimento degli standard strutturali ed organizzativi previsti dall'accREDITAMENTO istituzionale con il S.S.R. Il venir meno degli stessi ne comporta la risoluzione ipso iure.



Art. 16
REGISTRAZIONE

Il presente contratto è oggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II^a del D.P.R. 26 aprile 1984, n. 132.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico della Comunità Terapeutica Assistita.

Enna li 15 dicembre 2021

Il Legale Rappresentante della
struttura C.T.A. S. Antonio


Sig. Lirosi Francesco



Il Direttore Generale

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

dott. Iudica Francesco



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 comma 2, del del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. sono specificatamente approvate dalle parti.

Il presente contratto consta di numero dodici pagine, di cui questa è l'ultima.

Enna li 15 dicembre 2021

Il Legale Rappresentante della
struttura C.T.A. S. Antonio

Sig. Lirosi Francesco

